

ALLEGATO A

“Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10”

1. Periodo di attuazione delle misure

Le misure temporanee e omogenee vanno attuate durante il semestre invernale dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure temporanee e omogenee.

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata Bissuola:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati nelle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido fino alla successiva giornata di controllo).

3. Condizioni di rientro.

3.1. Condizioni di rientro al livello verde – nessuna allerta: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati della stazione di riferimento, si realizza una delle seguenti condizioni:

- La concentrazione del giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
- Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde – nessuna allerta ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

3.2. Il Comune si riserva la facoltà di mantenere attive le misure emergenziali temporanee previste dai livelli di allerta arancio e rosso, qualora, a seguito di una consultazione (per vie brevi) o convocazione del Tavolo Tecnico Zonale non si ritenesse opportuno applicare le condizioni di rientro descritte al punto a) e b).

4. Misure da applicare con nessun allerta livello verde:

NESSUNA ALLERTA LIVELLO VERDE			
LIMITAZIONE DEL TRAFFICO		LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	COMBUSTIONI ALL'APERTO
Blocco della circolazione autovetture private	Blocco della circolazione veicoli commerciali	Limitazioni di utilizzo	Tipologia di combustioni
BENZINA euro 0 + 1	DIESEL euro 0 + 1+ 2+ 3	per tutti gli impianti termici	abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali
Blocco circolazione ciclomotori e motocicli			
euro 0 a due tempi			
<p style="text-align: center;">Divieti</p> <p>di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione</p>		<p style="text-align: center;">Provvedimenti e divieti</p> <p>17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici; riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi</p> <p>Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive con una classe di prestazione emissiva inferiore a "due stelle".</p>	<p style="text-align: center;">Divieto</p> <p>divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006,</p>
Periodo applicazione		Periodo applicazione	Periodo applicazione
da 01/10/2018 a 14/12/2018 e da 07/01/2019 a 31/03/2019		dal 01/10/2018 al 31/03/2019	dal 01/10/2018 al 31/03/2019
Giorni		Giorni	Giorni
dal lunedì ÷ al venerdì feriali		dal lunedì ÷ alla domenica	dal lunedì ÷ alla domenica
Orario		Orario	Orario
8:30 - 18:30		tutto il giorno	tutto il giorno
Ambito di applicazione		Ambito di applicazione	Ambito di applicazione
intero territorio comunale di terraferma eccetto tangenziali		intero territorio comunale	intero territorio comunale
Deroghe		Deroghe	Deroghe
quelle previste al punto 7		quelle previste dal DPR 74/2013	la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

5. Misure temporanee da applicare con allerta livello 1 arancio

ALLERTA LIVELLO 1 ARANCIO			
IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO VERDE			
LIMITAZIONE DEL TRAFFICO		LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Blocco della circolazione autovetture private	Blocco della circolazione veicoli commerciali	Limitazioni di utilizzo	Tipologia delle limitazioni
DIESEL euro 4		per generatori a biomassa	abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici
		Divieti utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.	Divieti di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.
Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10
Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	Durata applicazione limitazioni <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica
Orario 8:30 -18:30	Orario 8:30 – 18.30	Orario tutto il giorno	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale di terraferma eccetto tangenziali	Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale
Deroghe quelle previste al punto 8	Deroghe possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo	Deroghe per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dall'Amministrazione Comunale.	

6. Misure temporanee da applicare con allerta livello 2 rosso

ALLERTA LIVELLO 2 ROSSO		
IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO VERDE ED ARANCIO		
LIMITAZIONE DEL TRAFFICO	LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI	DIVIETO COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
Blocco della circolazione veicoli commerciali	Limitazioni di utilizzo	Tipologia delle limitazioni
DIESEL euro 0 +1 +2 +3	per generatori a biomassa	abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici
DIESEL euro 4	Divieti	nessuna misura emergenziale aggiuntiva
	utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.	
Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10	Periodo applicazione giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m ³ concentrazione PM10
Durata applicazione limitazioni	Durata applicazione limitazioni	Durata applicazione limitazioni
<i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	<i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)	<i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)
Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica	Giorni dal lunedì ÷ alla domenica
Orario 8:30 - 18:30	Orario 8:30 - 12:30	Orario tutto il giorno
Ambito di applicazione intero territorio comunale di terraferma eccetto tangenziali	Ambito di applicazione intero territorio comunale	Ambito di applicazione intero territorio comunale
Deroghe quelle previste al punto 8	Deroghe possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo	Deroghe per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dall'Amministrazione Comunale.

7. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo esclusivamente a GPL o Metano, nel caso di veicolo a benzina, o a GPL (mixed fuel) o metano (dual fuel) nel caso di veicolo a gasolio;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno ed utilizzati esclusivamente negli spostamenti del portatore di handicap e veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti Competenti;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana;
- g) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico;
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casalavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, il giorno dell'arrivo ed il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- o) veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito;
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- s) veicoli appartenenti a soggetti pubblico e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro ;
- t) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età (Carta di Identità);
- u) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- v) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (vedi modulistica allegata);
- w) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- x) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- y) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

8. Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione dei livelli di allerta ARANCIO e ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 7, con le seguenti modifiche alla deroga j) e alla deroga t):

- a) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- b) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età (Carta di Identità) e siano residenti nel Comune di Venezia.

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.